



CORTE DEI CONTI

Sezione controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco

del Comune di
FRANCAVILLA ANGITOLA

Oggetto : **NOTIFICA DELIBERA N. 7/2025**

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di controllo nella Camera di consiglio dell'11/02/2025

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Manuela Giacobbe



MANUELA
GIACOBBE
12.02.2025 10:16:13
GMT+02:00

Comune di Francavilla Angitola - Protocollo n. 394/2025 del 12/02/2025
Oggetto: NOTIFICA DELIBERA N. 7/2025 (Oggetto originale Mail)
Firmato digitalmente da: MANUELA GIACOBBE --- Cdc - Registro Informatico

Via Crispi 21-88100 CATANZARO - Italia | Tel. 0961/893520

e-mail: sezione.controllo.calabria@corteconti.it | pec: calabria.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr. Filippo Maria SALVO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario, relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 4/DEL/2024 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 406/CP/2024;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5 così come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la nota del comune di Francavilla Angitola prot. 2770 del 27/12/2024, acquisita al prot. n. 7462 del 30/12/2024 della Sezione regionale di controllo per la Calabria;

VISTA la determina con cui il Presidente della sezione ha convocato il collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025 il relatore, Referendario Lucio Gravagnuolo.

FATTO

Con nota prot. n. 2770 del 27/12/2024, il comune di Francavilla Angitola trasmetteva, *"ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016"*, la deliberazione di consiglio comunale n. 17/2024, avente ad oggetto *"Approvazione Statuto ed Atto Costitutivo per l'istituzione nel Comune di Francavilla Angitola della Comunità energetica Dragon Green Energy"*. Il comune produceva la menzionata deliberazione di c.c., allegando altresì le bozze di atto costitutivo e di statuto e un documento che, nella nota di trasmissione, veniva indicato quale *"studio di fattibilità"*.

In particolare, il Consiglio comunale deliberava:

- di costituire la comunità energetica *"Dragon Green Energy"*, dando atto nelle premesse che *"la natura giuridica della C.E. è di Associazione non riconosciuta"*;
- di approvare la bozza di atto costitutivo e di statuto dell'associazione;
- di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'atto costitutivo della comunità energetica *"nella forma di un'associazione non riconosciuta mediante una scrittura privata autenticata"*.

DIRITTO

1. Questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, nel testo novellato dalla L. n. 118/2022, sulla deliberazione con la quale il comune di Francavilla Angitola ha disposto la costituzione di una comunità energetica nella forma di un'associazione non riconosciuta.

L'art. 5, comma 3, del TUSP, così come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della L. n. 118/2022, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP), alla Corte dei conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, l'Amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione; in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'Amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere della magistratura contabile e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la ratio nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

2. Ciò premesso, in termini generali, sulla fisionomia del controllo previsto dall'art. 5 del TUSP, occorre ora verificare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano l'intervento della magistratura contabile.

Dal punto di vista soggettivo il TUSP, attraverso il combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*; non vi è dubbio, quindi, che il comune di Francavilla Angitola sia assoggettato alle sue disposizioni.

Dal punto di vista oggettivo, l'art. 5, comma 3, del TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la costituzione di una società a partecipazione pubblica o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, n. 113/2024 PASP).

Il TUSP definisce (art. 2, comma 1, lettera l) le "società" come *"gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile"*, sicché la delibera di costituzione o di acquisizione di partecipazioni deve necessariamente riguardare un organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 85/2024 PASP; Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 124/2023 PASP). Ciò premesso, occorre considerare la fattispecie sottoposta all'esame e verificare se il tipo di operazione prospettata sia riconducibile a quelle di cui all'art. 5.

Nel caso in esame, secondo quanto già evidenziato nella ricostruzione fattuale, emerge come l'operazione sottoposta al vaglio della magistratura contabile consista nella costituzione di un'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del codice civile, avente natura non commerciale senza scopo di lucro (cfr. delibera di c.c. 17/2024, pag. 6 *"dato atto che la natura giuridica della C.E. è di Associazione non riconosciuta"* e parte deliberativa *"nella forma di un'associazione non riconosciuta mediante una scrittura privata autenticata"*; artt. 1 e 3 della bozza di atto costitutivo; art. 1 della bozza di statuto).

Dunque, l'operazione prospettata non rientra nell'ambito definito dagli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto l'organismo che si intende costituire non configura una "società".

Pertanto, la Sezione ritiene non sussistere il presupposto oggettivo per procedere alla peculiare forma di controllo di cui all'art. 5, comma 3, del TUSP.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DICHIARA

il non luogo a provvedere sulla richiesta inoltrata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, dal comune di Francavilla Angitola;

DISPONE

la trasmissione, a cura della segreteria, della presente delibera, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Francavilla Angitola.

ORDINA

al comune di Francavilla Angitola di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025.

Il Relatore

Lucio Gravagnuolo

 LUCIO GRAVAGNUOLO
11.02.2025 19:59:59
GMT+02:00

Il Presidente

Rossella Scerbo

 ROSSELLA
SCERBO
CORTE DEI
CONTI
12.02.2025
08:33:18
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Manuela Giacobbe

 MANUELA GIACOBBE
12.02.2025 10:16:13
GMT+02:00